

- l'aggiornamento nel tempo della situazione sino alla fine del 1999 per poter seguire i progetti di adeguamento riguardanti l'anno 2000 ed Euro.

Il progetto prevede, nel corso di tutto il 1999, tre fasi di valutazione del rischio intese a misurare periodicamente quanti sistemi informativi siano già stati adeguati e quanti siano in corso di adeguamento, con una stima, per questi ultimi, dello stato avanzamento lavori e del conseguente rischio di progetto. A valle delle operazioni di rilevazione e misura, il progetto prevede attività di elaborazione ed interpretazione dei dati rilevati per il posizionamento delle amministrazioni rispetto agli indicatori desiderati: livello di conformità raggiunto e rischio di progetto legato al completamento degli adeguamenti richiesti. Il progetto si incentra prioritariamente sull'analisi del rischio anno 2000; aver aggiunto nell'ambito della rilevazione anche l'analisi sul problema dell'adeguamento all'Euro è stata una scelta legata alla possibilità di perseguire elevate economie di scala che la rilevazione simultanea consente.

Il progetto è stato avviato a fine novembre 1998 e si concluderà a dicembre del 1999. In questo periodo sono previsti tre serie di rapporti, uno per ogni amministrazione indagata, più uno di sintesi, rispettivamente per fine aprile, fine luglio e fine ottobre 1999. All'inizio del mese di dicembre 1998 sono state organizzate dall'AIPA riunioni collettive a cui hanno partecipato tutte le amministrazioni destinatarie dell'intervento. In questi incontri si è presentato ai referenti delle singole amministrazioni il progetto, le sue valenze, gli obiettivi, il piano dei tempi, la metodologia applicata, gli strumenti di rilevazione utilizzati (i questionari), i risultati attesi. Nello stesso mese sono state avviate le attività di rilevazione presso le circa 60 amministrazioni interessate.

3. Azioni di regolamentazione e consulenza

3.1 Attività di regolamentazione

La realizzazione dell'effettivo ammodernamento della pubblica amministrazione, da attuarsi anche attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie ed in particolare l'interconnessione delle risorse informative ed informatiche disponibili al suo interno, richiede che sia predisposta la regolamentazione tecnica necessaria per consentire l'efficace utilizzazione degli strumenti tecnologici. Particolare rilevanza in questo contesto assumono i regolamenti tesi a favorire la progressiva sostituzione dei documenti cartacei con documenti informatici non solo nei flussi scambiati tra le amministrazioni, ma anche nei servizi offerti ai cittadini.

Nel 1997 sono stati predisposti gli strumenti giuridici di base per il riconoscimento della validità giuridica degli atti informatici. In particolare la legge 15 marzo 1997, n. 59, con il secondo comma dell'articolo 15 attribuisce validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge agli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati su supporto informatico. Il relativo decreto di attuazione, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, individua nella firma digitale lo strumento atto a garantire tale validità giuridica.

Nel corso del 1998 l'Autorità ha lavorato al completamento sotto il profilo tecnico del quadro normativo riguardante i documenti informatici, in primo luogo predisponendo le regole tecniche per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di certificazione necessaria per l'utilizzazione della firma digitale. Essa inoltre ha aggiornato, nella prospettiva di una progressiva introduzione di questa tecnologia, le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici, emanate in base all'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente di soddisfare mediante tale supporto gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie.

Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1998, serie generale, n.60, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.", si è concluso il complesso *iter* legislativo del provvedimento, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, il 5 agosto 1997, ed era stato, poi, sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, come previsto dall'art.15 della legge n.59/1997, e definitivamente approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1997.

Gli ultimi adempimenti dell'Autorità, che si è avvalsa del qualificato contributo di un Gruppo di lavoro appositamente costituito, sono consistiti nella predisposizione della risposta ai rilievi mossi dalla Corte dei conti, in sede di esame del provvedimento per la prescritta registrazione, per quanto attiene sia ai manifestati dubbi di legittimità, sia alle osservazioni formulate con riferimento ad alcuni specifici articoli.

Regole tecniche per il documento informatico e la firma digitale

Al fine di dare attuazione all'art. 3 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione e per il completamento del prescritto *iter* procedimentale, uno schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, con riguardo sia alle regole tecniche che alle misure tecnico-organizzative.

Il documento, prima della definitiva approvazione, è stato diffuso sul sito *Internet* dell'AIPA, al fine di poter raccogliere utili osservazioni e suggerimenti dalle amministrazioni pubbliche più direttamente interessate e dalle associazioni di categoria. L'Autorità ha contribuito alla realizzazione di questo complesso provvedimento attraverso l'opera di un apposito Gruppo di lavoro, nel quale hanno dato il proprio contributo, oltre a tecnici e a giuristi dell'AIPA, anche qualificati rappresentanti della Banca d'Italia, dell'ABI, del Consiglio Nazionale del Notariato, del mondo accademico e professionale. Allo stesso fine sono stati organizzati numerosi tavoli di discussione con le principali associazioni rappresentative del mondo della produzione industriale nel settore delle tecnologie dell'informazione.

Con l'emanazione delle regole tecniche, l'Italia si è collocata al primo posto fra i Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato nell'ordinamento giuridico interno il principio del pieno valore giuridico della firma digitale, al fine di rendere, attraverso un impiego su vasta scala delle tecnologie dell'informazione, più efficace e meno costosa l'azione amministrativa.

La materia ha anche formato oggetto di approfondimenti e di chiarimenti con l'Amministrazione finanziaria in relazione ai provvedimenti da quest'ultima adottati ai fini della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per via telematica.

L'iter del provvedimento si è concluso con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, serie generale, n. 87, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art.3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513".

La predisposizione della bozza di articolato ha richiesto un notevole sforzo mirante da un lato ad individuare le soluzioni tecnologiche più adeguate e dall'altro a determinare i requisiti minimi di sicurezza necessari per poter attribuire alla firma digitale il medesimo valore della firma autografa, così come previsto dalla legge n. 59/1997. Tale sforzo è stato reso ancora maggiore dall'assenza di modelli cui fare riferimento, essendo l'Italia, di fatto, il primo paese, almeno tra quelli di *civil law*, a stabilire tale equiparazione.

Il processo di stesura delle regole si è articolato in due fasi. La prima, consistente nello studio delle norme e delle soluzioni tecniche di riferimento, ha portato ad una prima versione dell'articolato che è stata approvata dall'Autorità nell'Adunanza del 6 agosto ed è stata immediatamente resa disponibile attraverso *Internet* allo scopo di avviare una discussione a livello nazionale riguardo le soluzioni adottate. Nella seconda sono stati attentamente valutati i numerosi commenti pervenuti ed è stata effettuata un'approfondita revisione del testo originario, soprattutto con l'intento di semplificare per quanto possibile le regole, sempre però salvaguardando i livelli di sicurezza necessari per garantire la confidenza nell'affidabilità della firma digitale.

Lo schema di decreto prodotto attraverso questo processo stabilisce, facendo riferimento per quanto possibile a standard e soluzioni tecnologiche consolidate, le caratteristiche degli strumenti tecnologici che debbono essere impiegati nei processi coinvolti nella sottoscrizione e conservazione dei documenti informatici. Particolare attenzione è stata posta nei confronti della generazione, conservazione, certificazione e gestione delle chiavi crittografiche utilizzate per la produzione delle firme digitali. La garanzia della segretezza della chiave utilizzata per sottoscrivere è elemento determinante ai fini della possibilità di attribuire la firma al sottoscrittore e quindi elevati requisiti di sicurezza sono stati posti nei confronti dei dispositivi utilizzati nelle operazioni in cui è coinvolta tale chiave.

Sono poi definite le modalità di svolgimento dell'attività di certificazione, attraverso cui viene stabilita la corrispondenza tra l'identità di ciascun soggetto e le chiavi che questi utilizza per produrre ciascuna firma. Lo

schema di decreto definisce una struttura di certificazione altamente flessibile ed innovativa, nella quale i certificatori, nel rispetto di adeguati livelli di sicurezza, possono godere di larghi margini di libertà operativa.

Viene infine affrontato, in maniera certamente più approfondita di quanto non venga fatto nelle normative predisposte negli altri paesi, il problema della conservazione nel tempo della validità giuridica dei documenti informatici. Aspetto di vitale importanza per l'utilizzo di tali documenti in tutti i contesti nei quali è richiesta la loro conservazione pluriennale, e perciò fondamentale nell'ambito della pubblica amministrazione.

La cura per gli aspetti legati alla sicurezza, la flessibilità della struttura di certificazione e l'attenzione per la conservazione dei documenti pongono sicuramente la legislazione italiana sulla firma digitale all'avanguardia a livello mondiale.

L'Autorità ha fornito un significativo contributo anche riguardo all'elaborazione in sede tecnica della "direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio su un quadro di riferimento comune per le firme elettroniche" che l'Unione Europea sta predisponendo per consentire la libera circolazione a livello comunitario delle firme elettroniche e dei servizi di certificazione. La direttiva mira anche a creare i presupposti affinché il riconoscimento legale delle firme digitali possa spingersi fino all'equiparazione completa con la firma autografa, così come è già stato fatto in Italia.

La bozza iniziale della direttiva, redatta dalla Commissione alla fine della primavera, è stata analizzata dagli esperti del gruppo di lavoro "Telecomunicazioni" del Consiglio, al quale era stato affidato il compito del suo affinamento sotto il profilo tecnico. Il gruppo di lavoro è costituito dagli esperti nelle telecomunicazioni dei paesi dell'Unione, che, per l'Italia, provengono dal Ministero delle Comunicazioni. La ragione dell'affidamento dell'elaborazione della direttiva sulla firma digitale a tale gruppo è da ricercarsi nel fatto che, contrariamente a quanto è accaduto in Italia dove questo tema ha trovato l'elemento propulsivo nella pubblica amministrazione, a livello internazionale esso è visto legato principalmente all'utilizzo ed alla diffusione di servizi via Internet.

L'Autorità ha fornito un apporto determinante, integrando la delegazione italiana con propri esperti che hanno:

- da un lato, costantemente verificato la compatibilità della direttiva con la normativa in corso di emanazione in Italia;
- dall'altro, attivamente contribuito ad introdurre importanti migliorie al testo, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

In effetti la direttiva europea distingue due livelli di firme digitali. A quello inferiore sono collocate le firme destinate essenzialmente all'identificazione telematica dell'interlocutore e quindi costituiscono essenzialmente un meccanismo di autenticazione a distanza. Tale strumento, che non possiede in modo completo le caratteristiche di una vera firma, può convenientemente essere utilizzato per transazioni di valore limitato e nelle quali non siano comunque coinvolti elevati livelli di responsabilità. Le firme di basso livello troveranno il loro principale campo di applicazione nel commercio elettronico, tra fornitori di beni e servizi di largo consumo ed i loro clienti finali. L'aspetto di maggiore interesse per questa classe di firme è certamente la facilità e l'economicità del loro utilizzo.

Molto più importante e complessa è la questione riguardante le firme di livello elevato, che nella direttiva sono indicate come "firme elettroniche avanzate" e che sono destinate a sostituire a tutti gli effetti legali la firma autografa. È questo secondo e più importante tipo di firma che corrisponde a quello considerato nella normativa italiana, che viceversa trascura del tutto le firme "deboli". Per le firme "avanzate" l'aspetto di maggiore importanza non può che essere la sicurezza con cui esse sono in grado di garantire l'autenticità dei documenti.

L'Autorità, attraverso il suo rappresentante nella delegazione italiana, si è adoperata affinché anche nella normativa europea venissero specificati requisiti atti a garantire il livello minimo di sicurezza in tutte le fasi del processo di sottoscrizione digitale.

Risultato di tale impegno, condotto in sintonia con alcune delegazioni, è stata l'estensione della direttiva con un insieme di requisiti riguardanti la sicurezza dei dispositivi utilizzati per la generazione e la verifica delle firme digitali. Tale estensione, oltre a garantire un più adeguato livello di confidenza nelle firme digitali equiparate a quelle autografe, assicura una maggiore compatibilità della normativa europea con quella italiana che già prevede analoghi requisiti.

Regole tecniche per l'uso dei supporti ottici

La Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1998 ha pubblicato la Deliberazione 30 luglio 1998, n. 24, dell'Autorità contenente le "Regole tecniche per l'uso dei supporti ottici" emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale disposizione prevede che gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti, per finalità amministrative e probatorie, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure realizzate siano conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

L'Autorità aveva già provveduto con la Deliberazione 28 luglio 1994, n. 15, ad emanare un primo insieme di regole, coerenti con le tecnologie allora disponibili, che la nuova Deliberazione innova profondamente, sia specificando gli elementi procedurali di base necessari per la loro effettiva ed omogenea applicazione, ma ancora di più perché introduce l'uso delle tecnologie crittografiche proprie della firma digitale quale strumento principale per garantire l'autenticità dei documenti archiviati e consentire l'aggiornamento tecnologico del sistema di archiviazione.

Proprio la rapida obsolescenza tecnologica dei sistemi di elaborazione in generale e dei supporti ottici in particolare, costituisce il principale ostacolo per l'utilizzazione su larga scala delle tecnologie digitali per l'archiviazione dei documenti. La necessità di mantenere operativi sistemi ormai obsoleti, ovvero affrontare con inaccettabile frequenza costose operazioni di migrazione, ha finora dissuaso, nella maggior parte dei casi, dall'utilizzo di tali strumenti.

La Deliberazione 24/98 fornisce gli strumenti per trasferire i documenti archiviati tra sistemi e supporti con caratteristiche del tutto diverse, salvaguardando pienamente le garanzie di autenticità necessarie per conservare il loro valore legale. Essa permette quindi di ridurre drasticamente i costi di gestione di un archivio digitale, rendendo effettivamente possibile la sostituzione degli archivi cartacei che non rivestono interesse storico.

È importante osservare che la Deliberazione, pur facendo riferimento alle tecnologie utilizzate per la firma digitale, non richiede per la sua applicazione la realizzazione dell'infrastruttura di certificazione delle chiavi che quest'ultima presuppone, e pertanto può essere applicata anche in assenza dei certificatori previsti dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. Essa è stata però predisposta in modo tale da poter usufruire immediatamente dalla realizzazione della struttura di certificazione ufficiale, in presenza della quale vengono semplificate le incombenze del responsabile dell'archiviazione e resa possibile anche l'esibizione per via telematica dei documenti archiviati.

D'altra parte essa fornisce strumenti metodologici e tecnologici atti a consentire la conservazione nel tempo dei documenti informatici formati in modo conforme a quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. Per tale ragione ad essa viene fatto riferimento nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.

Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo

È stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione e per il completamento del prescritto iter procedimentale, il testo dello schema di regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo

da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolato - che costituisce il risultato dell'intensa attività svolta da un Gruppo di lavoro composto da qualificati esperti e costituito d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica - è la sintesi di numerose ed approfondite riflessioni, ispirate alla ormai diffusa consapevolezza che, nel contesto di una crescente spinta verso l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, il ricorso a sistemi informatici per la gestione del protocollo costituisce uno strumento il cui utilizzo, ai fini dell'acquisizione, dell'archiviazione e del reperimento dei documenti amministrativi, non è più procrastinabile.

L'iter del provvedimento si è concluso con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche."

Nel corso del 1998, inoltre, hanno continuato ad operare i Gruppi, a suo tempo costituiti con il compito, rispettivamente, di:

- collaborare alla stesura del regolamento recante norme per la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e di servizi di informatica, di cui all'art. 20, comma 8, allegato 1 (punto 12), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- formulare al Dipartimento per la Funzione Pubblica adeguate proposte concrete ai fini della predisposizione dei regolamenti di semplificazione in attuazione della legge n.59/1997, per quanto attiene alla procedura relativa alle acquisizioni di beni e servizi di informatica;
- collaborare con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 44 della legge n. 724/1994, per quanto attiene all'acquisizione di beni e di servizi informatici.

Sono state avviate le iniziative necessarie per:

- partecipare all'iter di formazione del regolamento concernente le misure minime di sicurezza previste dall'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- dare attuazione all'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 513/1997, che attribuisce all'Autorità il compito di emanare regole tecniche relative alla formazione ed alla conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, da definirsi d'intesa con l'Amministrazione degli Archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze rispettivamente competenti.

3.2 Attività di consulenza

La definizione delle misure di finanza pubblica da inserire nella legge finanziaria per il 1999 ha offerto un'utile occasione per evidenziare - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - l'esigenza di affrontare con decisione il problema della riutilizzazione, secondo criteri di economicità ed efficienza, dei programmi applicativi realizzati con l'impiego di ingenti risorse finanziarie pubbliche.

È stata, pertanto, predisposta una bozza di articolato, che mira ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici territoriali, la titolarità dei programmi applicativi realizzati in base a commesse pubbliche e il diritto di riutilizzare, ove possibile, i prodotti così realizzati in base al *know-how*, alle specifiche tecniche ed all'impiego di risorse umane e materiali che appartengono alla collettività.

Hanno formato oggetto di approfondimento, i seguenti provvedimenti, in ordine ai quali sono state formulate osservazioni e proposte di emendamenti nel corso dell'iter parlamentare di approvazione:

- schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative della legge n.675/1996, in materia del trattamento dei dati particolari da parte dei soggetti pubblici. Sono state formulate osservazioni e pro-

poste di modifiche - talune anche di carattere migliorativo sotto il profilo interpretativo - in ordine allo schema di decreto legislativo, da emanare in attuazione della delega contenuta nella legge n. 676/1996. In buona sostanza, i vari testi esaminati nel tempo hanno confermato la fondatezza delle perplessità e dei dubbi di carattere generale, attinenti al problema specifico della interconnessione, già sollevati nel corso delle riunioni tenutesi sull'argomento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed evidenziati in occasione della corrispondenza intercorsa al riguardo.

La questione è stata portata anche all'attenzione dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Romano Prodi, sembrando doveroso segnalare che la previsione di una espressa riserva di legge per l'interconnessione tra sistemi informativi automatizzati appare in palese contrasto con le stesse disposizioni della legge n. 675/1996, che definisce come "trattamento" l'interconnessione di dati, e non già l'interconnessione delle banche di dati. Va, in proposito, considerato che il progetto della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni è supportato da un complesso di norme, anche regolamentari, che confliggono con la previsione normativa richiamata. Inoltre, come è ben noto, tutto il disegno di rinnovamento della Pubblica Amministrazione pone al centro del sistema l'interconnessione tra le amministrazioni, e tra le rispettive banche dati, per lo scambio dei dati e delle informazioni necessarie all'azione di governo e di amministrazione;

- schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa nel rispetto della normativa comunitaria in materia, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (ora decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1999, serie generale, n. 17).

Per quanto attiene ai profili di interesse dell'Autorità, è stata suggerita una formulazione tale da mantenere il testo della norma delegata coerente con il tenore della legge di delega, che prevedeva l'emanazione di disposizioni rese al conseguimento di risparmi di spesa e recupero di efficienza. Tenuto conto di ciò, l'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 496/1998, prevede che "i progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale" non sono soggetti al parere di congruità tecnico-economica, reso dall'Autorità ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, così come modificato dall'art. 4-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;

- schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali e della banca dati informatica della dirigenza. Sebbene l'esame del provvedimento, nel suo complesso, non abbia suggerito riflessioni di particolare rilievo, si è ritenuto di segnalare l'opportunità, per quanto attiene alla tenuta della banca dati informatica, di fare esplicito riferimento alla Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

E, ciò, in relazione all'avvertita esigenza di fare partire subito l'iniziativa concepita all'interno di una struttura che vede già tutte le amministrazioni, centrali e locali, collegate tra di loro con una serie di servizi standardizzati ed omogenei, in un contesto adeguato di sicurezza. In questo modo è, infatti, possibile realizzare significativi risparmi di tempo nella progettazione del realizzando sistema e di focalizzare l'attenzione sulle funzionalità che lo stesso dovrà svolgere, anche in vista e in coerenza con il progetto "Sistema informativo unitario del personale-SIUP", progetto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 giugno 1997;

- ipotesi di testo unificato delle proposte di legge in materia di trapianti: il progetto, elaborato da un apposito Comitato ristretto, nominato dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, prevedeva la realizzazione di una rete telematica che consentisse il collegamento tra il Centro nazionale per i trapianti e le strutture sanitarie periferiche nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza dei dati personali.

A ben vedere, questo sistema informativo, finalizzato alla gestione dei procedimenti che riguardano i trapianti, deve essere considerato uno strumento operativo essenziale per consentire l'applicazione della nuova disciplina. La materia è, ora, disciplinata dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, serie generale, n. 87. In sede di definitiva messa a punto del testo, l'Autorità ha fornito il proprio contributo suggerendo l'istituzione di un sistema informativo nazionale dei trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario, finalizzato a fornire supporto ai processi di trattamento delle informazioni. E ciò, in considerazione della stretta integrazione e correlazione dei flussi informativi e delle strutture coinvolte, anche nella prospettiva di un controllo di gestione sui costi e sulla efficacia medica, attraverso la naturale correlazione con il trattamento delle schede di dimissione ospedaliera.

È stata, altresì, prospettata l'opportunità di prevedere l'automazione di specifiche funzioni di raccolta, gestione e conservazione delle informazioni sui trapianti, in modo da poter gestire i livelli di competenza articolati tra i diversi soggetti che costituiscono l'organizzazione, nonché la creazione di differenziate banche dati, con le relative funzioni di aggiornamento ed i conseguenziali collegamenti telematici, distribuite tra i vari soggetti coinvolti. Tenuto conto di ciò, l'art. 7 della norma in questione prevede, "nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale", l'istituzione del "sistema informativo dei trapianti" (comma 2), la cui disciplina viene rimessa ad un decreto che deve essere emanato dal Ministro della sanità "sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione";

- schema di articolato concernente il progetto di legge predisposto dalla Regione Lombardia in attuazione della legge n. 59/1997 e del decreto legislativo n. 112/1998. Sono state formulate osservazioni per quanto più direttamente attiene alle competenze istituzionali dell'AIPA, nonché una proposta di riscrittura del testo in ordine al coordinamento delle informazioni, che prevede il coinvolgimento dell'Autorità. In particolare, preso atto dell'apprezzabile intento della Regione di promuovere lo sviluppo del sistema informativo della pubblica amministrazione locale e della rete unitaria regionale in connessione con quella della pubblica amministrazione centrale, si è ritenuto di suggerire la previsione di un esplicito riferimento al principio dell'interscambio dei dati e della circolarità delle informazioni, quale desumibile dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 112/1998. Per quanto attiene, poi, alla sicurezza dei dati ed alla tutela della riservatezza, è stato suggerito di prevedere una intesa tra l'AIPA e la Regione;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.". Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, serie generale, n. 77. L'art. 65 del capo II, sezione IV - riguardante *Catasto, servizi geotopografici e conservazione di registri immobiliari* - che disciplina le *Funzioni mantenute allo Stato*, alla lettera h) ha recepito i suggerimenti formulati dall'Autorità nella previsione di conservare, a livello di amministrazione centrale, i necessari strumenti per garantire un uso omogeneo e integrato delle informazioni;
- legge 16 giugno 1998, n. 191, recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.". Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998, serie generale, n. 110. L'Autorità ha seguito con grande attenzione l'iter parlamentare di approvazione del provvedimento per quanto attiene all'introduzione delle tecnologie dell'informazione nell'ambito della pubblica amministrazione, con particolare alla possibilità di rilascio della carta di identità formata su supporti infor-

matici ed all'uso, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei collegamenti telematici per lo svolgimento di prestazioni lavorative in luoghi diversi dalla abituale sede di lavoro ed ha fornito il proprio contributo in ordine alla formulazione dell'art. 2, comma 4 - che disciplina *le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico* - e dell'art. 4, dedicato al *telelavoro*. Successivamente, l'Autorità, avvalendosi anche dell'apporto di un qualificato Gruppo di lavoro - costituito d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e composto di docenti universitari e di esperti, anche a livello europeo, nella materia del telelavoro - ha collaborato alla stesura del regolamento previsto dal comma 3 del citato art. 4, da emanare "su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione...".

Anche in previsione del breve arco di tempo che il Legislatore ha concesso per l'adozione del provvedimento che disciplina le modalità organizzative del telelavoro (centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge), l'Autorità ha ritenuto di offrire il proprio contributo alla predisposizione del regolamento di cui trattasi, nella consapevolezza della notevole rilevanza dello stesso per la realizzazione di alcuni obiettivi strategici che l'AIPA intende perseguire. E ciò, con particolare riguardo alla piena attuazione delle opportunità di innovazione organizzativa e gestionale che la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni renderà possibili anche grazie al migliore utilizzo delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione. Il testo messo a punto è stato, poi, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione e per il completamento del prescritto *iter* procedimentale, che si è concluso con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1999, serie generale, n. 70, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191".

Lo schema di regolamento ha subito, nel corso dell'*iter* di approvazione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, una serie di modifiche, che, pur avendolo notevolmente ridimensionato nel numero complessivo delle disposizioni originariamente definite dal Gruppo di lavoro costituito presso l'Autorità, non hanno, sostanzialmente, alterato l'impianto originario del provvedimento, in ordine al quale è stato, quindi, possibile raggiungere un'intesa.

Protocolli d'intesa

Sono stati curati gli adempimenti connessi all'approvazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del protocollo d'intesa da realizzare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 con la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. L'*iter* del provvedimento si è arrestato, non essendo intervenuta l'approvazione, nonostante un primo esame favorevole, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di invio per il preventivo parere.

Sono stati curati gli adempimenti finalizzati alla realizzazione di un protocollo d'intesa per l'avvio di una sperimentazione in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, in attuazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il protocollo prevede il coinvolgimento dell'AIPA, del Ministro per la Funzione Pubblica, del Presidente della Regione Emilia-Romagna e dei Sindaci di: Bologna, Mantova e Modena.

Non è ancora intervenuta la sottoscrizione del provvedimento, che consentirebbe di dare concreta attuazione ad alcune iniziative a cui sono interessate varie Amministrazioni locali e che avevano impegnato da tempo l'Autorità per i molteplici e delicati aspetti di natura tecnica e di natura giuridica.

4. Attività di promozione progettuale

4.1 Quadro di riferimento

I processi di decentramento e razionalizzazione dell'azione amministrativa in atto portano ad assimilare la Pubblica amministrazione ad un sistema di amministrazioni cooperanti aventi l'obiettivo di fornire in modo unitario una serie di servizi verso il mondo esterno, secondo un modello di funzionamento che può essere schematizzato come segue:

- un livello periferico (PA locale - unità organizzative periferiche dei Ministeri e degli Enti), con prevalente funzione di *front-office* verso l'utente finale (cittadini, aziende, associazioni ed enti), produzione di servizi e auto amministrazione;
- un livello di governo (PA Centrale, Regioni,...), con processi di indirizzo e controllo dei servizi resi dal livello periferico, in termini di livelli di qualità garantiti (carta dei servizi) con caratteristiche di omogeneità nazionale, ed in termini di costi/prestazioni.

Nello scenario sopra prefigurato è necessario, di fatto, riferirsi ad un modello di rapporti, che chiameremo *modello cooperativo*, caratterizzato da un'interazione di natura paritetica tra due o più organizzazioni, senza posizioni di predominanza, modello che si mostra adeguato ad un'ampia necessità ed opportunità di relazioni previste dal processo di decentramento in atto.

In tale contesto, l'Autorità per l'Informatica, sulla base dell'esperienza maturata attraverso i progetti inter-settoriali già avviati, si è posta l'obiettivo di garantire lo sviluppo di un disegno unitario dello strato dei servizi di cooperazione applicativa che permetta di armonizzare i progetti stessi sulla base di metodologie, regole tecniche e standard che tengano conto dell'eterogeneità dei modelli organizzativi di riferimento, delle architetture e delle tecnologie esistenti e dei loro processi evolutivi.

4.2 I Progetti intersettoriali

4.2.1 Sistema di interscambio Catasto Comuni

Obiettivi

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di interscambio tra il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze ed i Comuni italiani secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 13 e 14, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 55, convertito nella legge 26 dicembre 1994, n. 133.

L'Autorità coordina e finanzia il progetto; la definizione delle linee guida del progetto è stata realizzata in collaborazione con ANCI, Dipartimento del Territorio e Segretariato Generale del Ministero delle Finanze.

Obiettivo del progetto è porre a disposizione dei Comuni uno strumento che, attraverso un'opportuna piattaforma di interscambio ed un processo controllato e certificato, renda fruibili presso il loro sistema informativo le informazioni di natura catastale provenienti dal Ministero delle Finanze e viceversa garantisca la comunicazione al Ministero stesso delle informazioni di interesse catastale dei Comuni. Ad un primo livello la missione del progetto si traduce perciò nel permettere l'uso di informazioni certificate presso i Comuni, rese disponibili per lo svolgimento dei propri servizi istituzionali e dei servizi ai cittadini.

Attività effettuate e risultati conseguiti

Il progetto, avviato nel 1995, si trova ad oggi in uno stato avanzato di attuazione. I servizi di aggiornamento degli archivi catastali sono sperimentati nell'ottica dell'attuazione della legge 133/94 e del decreto 'Bassanini'. La sperimentazione coinvolge circa 70 Comuni nell'ambito del protocollo d'intesa AIPA, ANCI, Ministero delle Finanze.

Nel periodo gennaio-marzo sono state definite le modalità di attivazione, a regime, dei servizi telematici del sistema di interscambio (SISTER), attualmente disponibile in due versioni differenti per modalità tecnica di interfaccia e, in parte, per i servizi erogati.

In particolare la prima versione, realizzata mediante un sistema *client-server* tradizionale, fornisce servizi di consultazione dei dati censuari e geometrici del Catasto e servizi di ausilio all'aggiornamento degli archivi degli Uffici del Territorio. Tale versione del sistema è disponibile presso gli Uffici del Territorio di Bari, Bologna e Napoli per fornire servizi di consultazione ad un gruppo di Comuni pilota di queste Province.

La seconda versione, realizzata in ambiente *Web/Internet*, fornisce servizi di sola consultazione dei dati censuari.

Questa versione è stata resa disponibile inizialmente, a titolo sperimentale, sulla rete Intranet del Notariato.

Entrambe le versioni utilizzano un motore di ricerca delle chiavi primarie per l'accesso alle banche dati degli Uffici che si basa su archivi indici propri del sistema di interscambio. Tali archivi contengono i dati anagrafici dei soggetti intestatari di immobili, gli identificativi catastali delle particelle di terreni e delle unità immobiliari urbane e gli indirizzi dei fabbricati.

La versione *client-server* dispone anche di una propria base dati cartografica che permette di localizzare sulla mappa le particelle dei terreni e di produrre gli estratti di mappa.

Contemporaneamente, sono state individuate e quindi sperimentate modalità di gestione di ulteriori flussi di interscambio tra Catasto e Enti territoriali. Nell'ambito di tale gestione vanno collocati servizi cooperativi di aggiornamento e segnalazione delle incoerenze che possono fornire contributi significativi al miglioramento della qualità del dato catastale.

Mediante la gestione della segnalazione delle incoerenze diventa infatti possibile innescare processi che conducano all'eliminazione delle difformità presenti tra le varie basi informative catastali. A tal fine, gli enti locali possono fornire contributi essenziali per ciò che riguarda le informazioni che nascono da loro processi interni o che essi trattano nella fase di formazione.

Nel corso dell'anno sono stati attivati, su interfaccia *Web*, i servizi di ricerca e visura catastale (catasto terreni e catasto urbano) per tutto il territorio italiano. Tali servizi sono:

- per il catasto urbano: la ricerca per proprietario, la ricerca per particella di catasto urbano, la ricerca per partita di catasto urbano, la ricerca per indirizzo, la visura attuale e la visura storica;
- per il catasto terreni: la ricerca per proprietario, la ricerca per particella di catasto terreni, la ricerca per partita di catasto terreni, la visura attuale e la visura storica.

Le funzionalità di ricerca offerte attraverso l'interfaccia *Web* estendono e superano le attuali funzionalità di interrogazione degli archivi catastali disponibili attraverso le "connessioni telematiche" tradizionali che sono state tutte fatte migrare verso il Sistema d'Interscambio. Infatti, nello specifico, è stata resa disponibile la nuova funzionalità di ricerca di un immobile per indirizzo e, più in generale, tutte le ricerche possono essere attivate anche con chiavi parziali (parte del cognome, parte dell'indirizzo, ...).

È inoltre possibile "navigare" in modo ipertestuale sulle informazioni restituite da una ricerca.

In un qualsiasi momento è poi possibile attivare la procedura di "visura catastale" sull'oggetto selezionato a video. Tale procedura è quindi automaticamente elaborata dal sistema informativo dell'Ufficio Tecnico Eraria-

le di competenza ed il risultato della visura (che contiene tutti i dati catastali, amministrativi e fiscali relativi ad un immobile/terreno od insieme di immobili/terreni) è reso disponibile all'utente remoto.

A fine anno, sulla base di quanto previsto dalla legge 133/94, è stato redatto il piano definitivo per il completamento della prima fase del progetto. Si prevede che il progetto terminerà ad aprile 1999 con la realizzazione di tutti i servizi previsti dalla normativa in questione e la loro attivazione a livello nazionale.

Dal punto di vista dei nuovi obiettivi di decentramento fissati dalla Bassanini, è stato definito un progetto dei servizi e il piano di attività per il triennio 1999-2001 (Sistema di interscambio Fase II). Si prevede che le attività realizzative della seconda fase avranno inizio ad aprile 1999.

Analisi d'impatto

Il progetto è completamente allineato al quadro di riferimento delineato dalle linee strategiche 1997-99 e 1998-2000, dal momento che realizza servizi applicativi di diretto supporto al cittadino.

Nel complesso il progetto pertanto consegue un notevole miglioramento dei servizi forniti al cittadino nell'ambito del trattamento dei dati catastali ed un incremento di qualità nella base conoscitiva necessaria per la gestione del territorio.

4.2.2 Sistema Integrato delle Anagrafi

Obiettivi

Il progetto ha l'obiettivo di collegare le anagrafi comunali della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, utilizzando i servizi della Rete unitaria, in modo da consentire la cooperazione anche con altre Pubbliche Amministrazioni interessate (Finanze, Sanità, INAIL, INPS, ecc.) per la necessaria integrazione con le anagrafi di propria competenza e le basi dati di settore. Diventa in tal modo possibile unificare l'azione amministrativa sui soggetti, in luogo che sui procedimenti, e fornire una risposta organica alle molteplici esigenze sugli aspetti organizzativi e tecnologici relativi all'interscambio anagrafico.

A regime il progetto prevede un completo supporto per le funzioni di interscambio e di allineamento dell'informazione anagrafica tra Comuni ed Enti della Pubblica Amministrazione. Mediante tali funzioni i Comuni possono automaticamente veicolare verso gli enti interessati tutte le variazioni anagrafiche verificatesi nel territorio di loro competenza e gli enti della PA possono interrogare le banche dati anagrafiche comunali per la verifica delle informazioni in loro possesso o l'acquisizione di nuove informazioni.

Attività effettuate e risultati conseguiti

Il progetto è stato avviato dall'Autorità nel 1997, riconosciuta l'importanza strategica e la valenza intersettoriale dello stesso per le Amministrazioni centrali e gli Enti locali.

Le principali amministrazioni interessate sono:

- il Ministero dell'Interno, che ne ha la responsabilità in quanto esercita, unitamente all'ISTAT, la vigilanza sulla tenuta delle anagrafi (legge n. 1228/54 e DPR n. 223/89);
- il Ministero delle Finanze, in quanto genera e conserva i codici individuali dei cittadini garantendone l'unicità (L.63/93 e DPCM 5/5/94);
- l'ISTAT, per il ruolo che riveste nella produzione delle statistiche demografiche e che coopera alla realizzazione con specifici compiti di vigilanza;
- i Comuni, per la realizzazione a livello locale del progetto;

- l'ANCI, come associazione in rappresentanza dei Comuni, per le scelte procedurali che coinvolgono l'organizzazione interna dei Comuni stessi;
- l'AIPA, per il coordinamento e l'indirizzo delle scelte tecnologiche del progetto.

Nel 1998 l'Autorità ha deliberato la costituzione di tre gruppi di studio per una più approfondita analisi degli aspetti normativi, organizzativi e tecnologici, ed ha affidato all'ISTAT un'indagine per la rilevazione per tutti gli 8102 Comuni d'Italia dello stato dell'informatizzazione delle anagrafi.

Con l'avvio, nel corso del primo trimestre 1998, dell'attività dei gruppi di lavoro, il progetto "Anagrafi e registri pubblici" è entrato nella fase operativa. Nel mese di maggio l'attività dei gruppi di lavoro ha dato luogo al rilascio del documento "Studio per la realizzazione del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (SAIA)" nel quale vengono delineati i contesti tecnologici ed di organizzazione dei servizi per l'attuazione del sistema che dovrà consentire l'accesso e l'interscambio dell'informazione anagrafica sulla popolazione residente in Italia e all'estero.

Nel periodo di ottobre-dicembre è avviata da parte del Ministero degli Interni, in collaborazione con ANCI e sotto la supervisione AIPA, la realizzazione del primo prototipo del sistema integrato anagrafi, con la previsione di rendere disponibile il prototipo a giugno 1999.

Le funzioni che si intende rendere disponibili attraverso il SAIA sono:

- comunicazione nascite a Ministero Finanze e ricezione Codice Fiscale;
- comunicazione decessi a Ministero Finanze e INPS;
- comunicazione trasferimenti di residenza a Ministero Finanze e Motorizzazione Civile;
- consultazione banca dati INPS relativa a pensionati.
- consultazione da parte dell'INPS dell'anagrafe comunale;
- consultazione dell'anagrafe comunale di un altro comune;
- gestione della pratica di trasferimento di residenza tra i due comuni interessati.

Dalla ricognizione effettuata è stato ribadito il problema, di natura organizzativa e normativa, relativo all'assenza di uniformità nelle codifiche dei dati nei vari comuni e nelle diverse amministrazioni. Alcuni dei dati relativi all'informazione anagrafica, p.es. il codice dello Stato Estero di nascita, sono infatti codificati in diversa maniera. L'analogo problema non sussiste per i comuni perché lo strato di interazione tra il programma di gestione dell'anagrafe ed il programma di comunicazione col SAIA effettua una traduzione delle codifiche in un formato omogeneo.

Infine, per la parte del progetto riferito alla correlazione delle informazioni anagrafiche con i dati contenuti nei Registri pubblici, nonché alla verifica dei livelli di qualità delle stesse, sono in corso di esame le specifiche tecniche e procedurali del progetto A.S.I.A. (Archivio Statistico delle Imprese e delle relative unità locali), progetto che, con la collaborazione del Ministero delle Finanze, dell'ISTAT, di Infocamere, INPS, INAIL, ENEL, TELECOM, INTRASTAT, ha lo scopo di produrre, a partire dai dati relativi ai censimenti, dalle indagini strutturali, dagli archivi statistici da essi derivati, nonché dai registri amministrativi e giuridici:

- record integrati dei dati amministrativi, riferiti alle stesse unità e derivanti da diverse fonti normative, da restituirsi agli enti fornitori;
- dati statistici territoriali aggiornati con cadenza annuale;
- liste di dati individuali territoriali aggiornati con cadenza sub annuale.

Analisi d'impatto

Il collegamento in rete delle anagrafi consente di realizzare una profonda evoluzione delle modalità di erogazione dei servizi verso i cittadini, anche a seguito dell'introduzione della carta di identità su supporto magnetico o informatico prevista dalla legge n. 191/1998, dal momento che offre la possibilità di:

- interrogare l'archivio anagrafico per la consultazione e la stampa di certificati attraverso l'uso della nuova carta d'identità, che nel caso può svolgere funzioni di abilitazione all'accesso, effettuate direttamente dal cittadino interessato, presso sportelli presidiati o anche, direttamente, tramite Internet;
- inoltrare telematicamente agli Enti di destinazione, su semplice richiesta del cittadino o grazie all'attivazione di procedure automatiche ad opera dello stesso Comune, di attestati su informazioni contenute presso gli archivi comunali o di pratiche presentate presso il Comune;
- fornire al cittadino, attraverso un accesso semplice e standardizzato, il collegamento all'intero sistema dei servizi telematici della PA (INPS, Anagrafe Tributaria, Catasto, ASL, ecc.).

Il progetto costituisce, inoltre, un importante presupposto tecnico affinché i processi in atto sul decentramento e la riorganizzazione della pubblica amministrazione portino ad una effettiva semplificazione dei rapporti con i cittadini, senza per questo inficiare le necessarie funzioni di controllo e di coordinamento dell'azione amministrativa. Infatti esso offrirà alla Pubblica Amministrazione gli strumenti tecnici per svolgere più agevolmente le attività di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 4/1968 e successive modifiche ed integrazioni. Tale aspetto fornirà un'ulteriore accelerazione in direzione della semplificazione delle procedure amministrative ed, in ultima analisi, della fornitura di un migliore servizio al cittadino.

4.2.3 Sportello Territoriale Integrato

Obiettivi

Il progetto "Sportello Territoriale Integrato" ha l'obiettivo di sviluppare un modello tecnologico per l'integrazione tra amministrazioni centrali ed enti locali, a supporto del decentramento in atto, finalizzato alla erogazione dei servizi della PA.

Il progetto, infatti, si propone di integrare le informazioni anagrafiche su cittadini e imprese con le fonti informative previste nell'ambito del Sistema Informativo della Montagna, del patrimonio informativo reso disponibile e dall'Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo e del Sistema di Interscambio Catasto-Comuni.

Attività effettuate e risultati conseguiti

Il progetto è stato avviato nel 1998 a partire da sistemi di servizi già esistenti e disponibili presso pubbliche amministrazioni ed enti diversi nell'ambito del Sistema Informativo della Montagna (SIM).

Nel corso del 1998 sono state definite le modalità di cooperazione tra i sistemi di servizi previsti nell'ambito del Sistema di Interscambio Catasto-Comuni (SICC) e del Sistema Informativo della Montagna (SIM) al fine di:

- consentire la disponibilità della base dati territoriale dell'AIMA (ortofoto georeferenziate, copioni di visura) ai comuni connessi al SICC ed agli enti connessi al SIM; ciò consente di estendere la base informativa di riferimento utilizzata per i servizi di interscambio, attraverso il suo completamento con la "quota" relativa alle mappe catastali non numeriche (60% del territorio);
- consentire la disponibilità dei servizi di natura catastale presso gli sportelli del Sistema Informativo della Montagna (comunità e comuni montani, parchi, stazioni provinciali Corpo Forestale) ove è già prevista la disponibilità dei dati AIMA sia grafici (ortofoto) che alfanumerici (dichiarazioni seminativi/zootecnia);
- consentire la disponibilità dei servizi di natura catastale presso gli sportelli che l'AIMA ha in programma di realizzare sulla base dei progetti U.E.;
- estendere la base informativa dei servizi catastali per il 90% del territorio nazionale;
- aggiornare, nei contenuti, la base informativa catastale per circa il 50% del territorio nazionale.

In particolare l'utilizzo della particella catastale in linea, garantisce sia sul piano organizzativo che di servizio, la realizzazione di uno sportello autorizzativo unificato.

L'integrazione tra le varie basi informative ed i relativi sistemi di servizi di cooperazione saranno realizzati nel rispetto del modello del sistema di interscambio, in attuazione del principio guida di rendere disponibile il dato presso l'utenza remota allo stesso livello di aggiornamento rispetto al dato presente presso il fornitore istituzionale.

Nell'anno sono state anche definite, attraverso appositi protocolli d'intesa tra i soggetti interessati, le modalità di interazione tra i sistemi di servizi previsti nell'ambito del Sistema di Interscambio Catasto-Comuni, del Sistema Informativo della Montagna e dell'AIMA.

È stata inoltre avviata la realizzazione delle interfacce di accesso ai servizi previsti dallo sportello territoriale integrato e la fase di installazione dei punti di servizio (circa 700), fase che avrà termine a fine 1999. Sempre nel corso del 1999 si prevede la realizzazione dei servizi di erogazione agli utenti finali, previsti dal progetto e la loro prima sperimentazione.

Nel corso del 2000 si prevede la diffusione su ampia scala di quanto realizzato.

Analisi d'impatto

Il progetto "Sportello Territoriale Integrato" costituisce un primo importante esempio di servizio innovativo offerto ai cittadini ed alle imprese e basato sulla cooperazione tra amministrazioni locali ed amministrazioni centrali sulla base dello stato tecnologico realizzato dalla Rete unitaria della Pubblica Amministrazione.

4.2.4 Sistema di Comunicazione dati Territoriali

Obiettivi

Il Sistema di Comunicazione dei dati territoriali (SCT) ha l'obiettivo specifico di certificare l'esistenza delle informazioni territoriali, pubblicizzarle e diffonderle presso la Pubblica Amministrazione, le Regioni e gli Enti locali, razionalizzando i processi di formazione delle basi informative territoriali, per:

- consentire il riuso delle informazioni disponibili presso le amministrazioni, grazie ad una loro coerente documentazione,
- costituire uno spazio di intermediazione tra amministrazioni, centrali e locali, attraverso il coordinamento di iniziative intersettoriali per la formazione cooperativa di basi informative territoriali, ove nuove esigenze non consentano il riuso di basi dati esistenti.

In entrambi i casi si possono ottenere considerevoli risparmi sui tempi e sui costi complessivi di realizzazione dei sistemi informativi territoriali, promuovendo nel contempo lo sviluppo di nuove applicazioni.

Il SCT certifica l'esistenza dei dati, la completezza e la congruenza della loro documentazione, mentre le singole Amministrazioni (centrali, regionali e locali) autocertificano il grado di attendibilità di quanto fornito, sulla base dei procedimenti amministrativi di propria competenza, nell'ambito dei quali acquisiscono o utilizzato l'informazione territoriale.

Attività effettuate e risultati conseguiti

L'Autorità ha avviato il progetto nel corso del 1996. Nel corso del 1998 sono stati assegnati lo studio, la prototipazione e la sperimentazione del sistema su un numero limitato ma significativo di amministrazioni, mediante gara europea, e la sua conclusione è prevista entro il 1999.

Nell'attuazione di questa prima fase sono stati coinvolti: il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento del Territorio del Ministero Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole e l'Agenzia Spaziale Italiana. All'Auto-

rità è affidata la direzione di progetto, con il compito di indirizzo tecnologico e di coordinamento tra le amministrazioni.

Nel mese di agosto sono ufficialmente iniziati i lavori con il RTI aggiudicatario della gara effettuata. Nel mese di settembre sono iniziate le attività di analisi e di progettazione del prototipo dei servizi di pubblicizzazione.

È stata coinvolta la DICOTER, del Ministero dei Lavori Pubblici, quale amministrazione di riferimento, e le altre amministrazioni che parteciperanno alle attività di sperimentazione (Ministero politiche agricole, Dipartimento del territorio e Agenzia Spaziale Italiana).

Nel mese di ottobre sono iniziate con il RTI aggiudicatario della gara effettuata le attività di analisi specifica funzionale dei Servizi di pubblicizzazione, come previsto dal piano di progetto. In particolare è stato analizzato e specificato il contenuto informativo del Catalogo dei dati territoriali, utilizzando il linguaggio formale Express, e le funzioni di alimentazione di accesso al catalogo stesso.

Nei mesi di novembre e dicembre sono state coinvolte le amministrazioni che parteciperanno alle attività di sperimentazione (DICOTER del Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero politiche agricole, Dipartimento del territorio del Ministero finanze, Servizi Tecnici Nazionali e Agenzia Spaziale Italiana) per valutare l'entità e le caratteristiche delle informazioni territoriali in possesso di ciascun ente, da considerare nella fase di prototipazione.

Parallelamente è stata prodotta una prima versione delle specifiche del prototipo dei servizi di pubblicizzazione che sarà realizzato e sperimentato nei mesi successivi.

Analisi d'impatto

Il progetto fornisce un potenziamento del supporto conoscitivo per i processi di gestione del territorio e sostiene la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali per quanto riguarda la diffusione delle informazioni territoriali.

4.2.5 Protocollo informatizzato e gestione dei flussi documentali

Obiettivi

L'obiettivo del progetto è quello di definire linee di intervento finalizzate all'effettiva introduzione nelle amministrazioni del protocollo informatico ed in generale del documento elettronico, sulla base della recente normativa.

Attività effettuate e risultati conseguiti

Riprendendo le indicazioni attuative già espresse nei DPR n. 513/1997 e n. 428/1998 e con riferimento agli impegni di pianificazione e progettazione previsti per il 1999, sono stati proposti alcuni criteri generali per il necessario urgente completamento del quadro normativo. Inoltre, evidenziando la necessità di integrazione tra aspetti organizzativi e aspetti tecnologici, in particolare relativamente alla collocazione dei sistemi, al possibile ridisegno dei processi e alle modalità di introduzione, è stata proposta la realizzazione di studi di fattibilità specifici nelle varie amministrazioni per rispondere a queste esigenze.

Sono stati anche individuati alcuni fattori critici di successo, ritenuti essenziali per l'ottenimento dei risultati effettivi (orientamento al documento elettronico, individuazione univoca (chiave) per tutti i documenti, risoluzione differenziata delle problematiche di autenticazione e di federazione dei sistemi, architettura modulare) ed è stata proposta una architettura dei sistemi di protocollo, visti come un insieme integrato di infrastruttura tecnologica di base e specifica, applicazioni e servizi.

In tale architettura si evidenziano le varie componenti (tra le quali ad es. il servizio di certificazione, il *repository* dei documenti, le applicazioni di *workflow*), le problematiche di integrazione e quindi di standard di ri-